



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 ottobre 2014
(OR. en)

13675/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0252 (NLE)**

**ENV 787
PECHE 443**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'undicesima riunione della conferenza delle parti riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea
all'undicesima riunione della conferenza delle parti riguardo alle proposte
di emendamento degli allegati I e II della convenzione sulla conservazione
delle specie migratrici della fauna selvatica**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 82/461/CEE del Consiglio¹, l'Unione è parte contraente della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (la "convenzione"). La conferenza delle parti è l'organo decisionale della convenzione, tra le cui competenze rientra la valutazione dello stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, la modifica degli allegati I e II della convenzione in cui figurano le specie da conservare.
- (2) In vista dell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, che si terrà a Quito, Ecuador dal 4 al 9 novembre 2014, l'Unione ha comunicato al segretariato della convenzione proposte^{2*} per un emendamento dell'allegato I della convenzione, al fine di iscriverci la specie *Coracias garrulus* e la sottopopolazione mediterranea della specie *Ziphius cavirostris*, e per un emendamento dell'allegato II della convenzione, al fine di iscriverci le specie *Alopias superciliosus*, *Alopias vulpinus* e *Alopias pelagicus*.

¹ Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).

² Proposte adottate con decisione del Consiglio, del 5 giugno 2014, che autorizza la Commissione europea a presentare, a nome dell'Unione, in occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti, una proposta di emendamenti degli allegati della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

* Delegazioni: si veda il documento ST 10036/14.

- (3) Altre parti della convenzione hanno anch'esse presentato proposte finalizzate a tutelare diverse nuove specie mediante emendamenti da apportare agli allegati I e II della convenzione.
- (4) Tali proposte sono scientificamente fondate, conformi alla normativa dell'Unione¹, ed è pertanto opportuno che l'Unione le sostenga.
- (5) L'inclusione di specie ulteriori negli allegati della Convenzione contribuirà a tener fede all'impegno dell'Unione a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, in conformità dell'articolo 5 della convenzione ONU sulla diversità biologica² e delle decisioni adottate dalla conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo 12 concordato nella decima riunione della conferenza delle parti, secondo cui "entro il 2020 dovrà essere scongiurata l'estinzione delle specie notoriamente a rischio e dovrà essere migliorato e consolidato il loro stato di conservazione, in particolare di quelle maggiormente in diminuzione"³;
- (6) La balena *Ziphius cavirostris* figura nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. Pertanto, l'iscrizione di questa specie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7); regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1); direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19); direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

² Convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3).

³ Decisione UNEP/CBD/COP/DEC/X/2 del 29 ottobre 2010 adottata dalla decima conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica.

- (7) I mammiferi *Ursus maritimus*, *Panthera leo* (tutte le sottospecie diverse da *Panthera leo persica*) e *Kobus kob* non sono presenti nel territorio dell'Unione. Pertanto, l'iscrizione di queste specie nell'allegato II della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (8) Il mammifero *Eudorcas rufifrons* non è presente nel territorio dell'Unione. Pertanto, l'iscrizione di questa specie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (9) Il mammifero *Panthera leo persica* non è presente nel territorio dell'Unione. È opportuno che l'Unione sostenga l'inclusione di questa specie nell'allegato I della convenzione se sono soddisfatte determinate condizioni. L'iscrizione di questa specie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (10) L'uccello della specie *Otis tarda* figura nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Pertanto, l'iscrizione di questa specie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale. La popolazione di *Otis tarda* dell'Europa centrale è già inclusa nell'allegato I della convenzione e contemplata dal memorandum d'intesa sulla conservazione e sulla gestione della popolazione di Otarda dell'Europa centrale sottoscritto da 12 Stati membri. Inoltre, tutta la popolazione mondiale di questa specie figura già nell'allegato II della convenzione.
- (11) Gli uccelli delle specie *Calidris pusilla*, *Calidris tenuirostris* e *Cardellina canadensis* non sono presenti nel territorio dell'Unione, fatta eccezione per i territori d'oltremare che esulano dal campo di applicazione della direttiva 2009/147/CE. Pertanto, l'iscrizione di queste specie negli allegati I e II della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.

- (12) L'uccello della specie *Coracias garrulus* figura nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Pertanto, l'iscrizione di questa specie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale. La sua conservazione è molto urgente per la popolazione europea di questa specie.
- (13) Le popolazioni di squali *Alopias superciliosus*, *Alopias vulpinus*, *Alopias pelagicus*, *Carcharhinus falciformis*, *Sphyrna lewini* e *Sphyrna mokarran* rientrano nella politica comune della pesca dell'Unione, che offre a quest'ultima gli strumenti adeguati per contribuire a gestirne la protezione se queste specie sono iscritte nell'allegato II della convenzione.
- (14) I pesci sega delle specie *Anoxypristis cuspidate*, *Pristis clavata*, *Pristis pectinata*, *Pristis zijsron*, *Pristis pristis* e le razze delle specie *Mobula mobular*, *Mobula japonica*, *Mobula thurstoni*, *Mobula tarapacana*, *Mobula eregoodootenkee*, *Mobula kuhlii*, *Mobula hypostoma*, *Mobula rochebrunei* e *Mobula munkiana* rientrano nella politica comune della pesca, che offre all'Unione gli strumenti adeguati per contribuire a gestirne la protezione se queste specie sono iscritte negli allegati I e II della convenzione.
- (15) La manta della specie *Manta alfredi* rientra nella politica comune della pesca, che offre all'Unione gli strumenti adeguati per contribuire a gestirne la protezione se questa specie è iscritta negli allegati I e II della convenzione. Questa specie è stata considerata distinta dalla *Manta birostris* poco dopo l'iscrizione di quest'ultima nel 2011 negli allegati I e II della convenzione.

- (16) L'anguilla europea, *Anguilla anguilla*, è una specie ittica che rientra nella politica comune della pesca, che offre all'Unione gli strumenti adeguati per contribuire a gestirne la protezione. Il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio¹ prevede misure intese a proteggere questa specie, compresa la possibilità che gli Stati membri elaborino piani di gestione per l'anguilla di concerto con i paesi terzi con cui hanno in comune habitat di questa specie. L'articolo IV della convenzione invita a stringere accordi internazionali volti a introdurre misure di protezione a favore di qualsiasi specie, di conseguenza anche accordi a favore di piani di gestione congiunti per l'anguilla a norma del regolamento (CE) n. 1100/2007. L'articolo IV della convenzione può inoltre promuovere la stipula di ulteriori accordi internazionali che per gli Stati membri non comportino una protezione inferiore rispetto a quanto richiesto dal regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio.
- L'articolo XII, paragrafo 3, della convenzione consente alle parti di adottare provvedimenti nazionali più rigorosi per quanto riguarda la conservazione delle specie migratrici menzionate negli allegati I e II della convenzione. Inoltre, l'iscrizione della specie *Anguilla anguilla* nell'allegato II della convenzione sarebbe coerente con l'inclusione di questa specie sia nell'appendice II della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, sulla scorta della proposta dell'Unione del 2007, così come nella decisione del 25 giugno 2014 della commissione istituita dall'articolo 10, paragrafo 1, della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale volta a proteggere detta specie considerata particolarmente vulnerabile nell'oceano Atlantico nordorientale. Per tale specie non è previsto alcun nuovo accordo internazionale nell'ambito della convenzione e le misure di conservazione consisterebbero piuttosto in azioni concertate.

¹ Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

- (17) Nella misura in cui la convenzione rientra allo stesso tempo nelle competenze dell'Unione e in quelle degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri devono cooperare strettamente per l'adozione degli emendamenti agli allegati della convenzione, affinché l'Unione e i suoi Stati membri siano rappresentati in maniera unitaria a livello internazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (la "convenzione"), la Commissione, a nome dell'Unione e riguardo alle materie di competenza dell'Unione, appoggia le seguenti proposte di emendamento delle allegati I e II della convenzione:

1) l'iscrizione delle seguenti specie nell'allegato I:

(Mammalia)

a) *Ziphius cavirostris*

b) *Eudorcas rufifrons*

(Aves)

c) *Otis tarda*

d) *Calidris pusilla*

e) *Calidris tenuirostris*

f) *Coracias garrulus*

(Pisces)

g) *Anoxypristis cuspidate, Pristis clavata, Pristis pectinata, Pristis zijsron, Pristis pristis*

h) *Mobula mobular, Mobula japonica, Mobula thurstoni, Mobula tarapacana, Mobula eregoodootenkee, Mobula kuhlii, Mobula hypostoma, Mobula rochebrunei, Mobula munkiana*

i) *Manta alfredi;*

2) l'iscrizione delle seguenti specie nell'allegato II:

(Mammalia)

a) *Ursus maritimus*

b) *Panthera leo (tutte le sottospecie diverse da Panthera leo persica)*

c) *Kobus kob leucotis*

(Aves)

d) *Cardellina canadensis*

(Pisces)

e) *Anguilla anguilla*

f) *Alopias superciliosus, Alopias vulpinus, Alopias pelagicus*

- g) *Anoxypristis cuspidate, Pristis clavata, Pristis pectinata, Pristis zijsron, Pristis pristis*
 - h) *Carcharhinus falciformis*
 - i) *Sphyrna lewini e Sphyrna mokarran*
 - j) *Mobula mobular, Mobula japonica, Mobula thurstoni, Mobula tarapacana, Mobula eregoodootenkee, Mobula kuhlii, Mobula hypostoma, Mobula rochebrunei, Mobula munkiana*
 - k) *Manta alfredi;*
- 3) l'iscrizione della *Panthera leo persica* nell'allegato I se le seguenti informazioni sono messe a disposizione prima che la conferenza delle parti decida su questa proposta:
- a) i movimenti della popolazione che confermano che tali movimenti sono o sono stati transfrontalieri e migratori; e
 - b) i benefici sulla conservazione di questa sottospecie sono previsti aumentare in seguito alla sua iscrizione nell'allegato I.

Si dovrebbe altresì tenere conto della posizione dello Stato/degli Stati dell'area di distribuzione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
